

Codice A1813B

D.D. 16 ottobre 2020, n. 2705

R.D. 523/1904, l.r. 12/2004, DGR 44-5084/2002, DGR 21-1004/2015. Concessione all'estrazione di inerte d'alveo del torrente Malone alla confluenza con il torrente Viana per un volume di 1.960,00 m³, in Comune di Front (TO). Richiedente: Ditta GROSSO GIUSEPPE ROMUALDO, con sede in Busano (TO).



ATTO DD 2705/A1813B/2020

DEL 16/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. 523/1904, l.r. 12/2004, DGR 44-5084/2002, DGR 21-1004/2015.

Concessione all'estrazione di inerte d'alveo del torrente Malone alla confluenza con il torrente Viana per un volume di 1.960,00 m³, in Comune di Front (TO).

Richiedente: Ditta GROSSO GIUSEPPE ROMUALDO, con sede in Busano (TO).

Vista la domanda pervenuta in data 25.08.2020 al n. prot. 40771 di questo Settore con la quale la l'Impresa GROSSO GIUSEPPE ROMUALDO con sede in Busano (TO), Via XXV Aprile, 11 richiede l'estrazione di inerte d'alveo del Torrente Malone alla confluenza con il Torrente Viana, in Comune di Front (TO), per un volume di 1.960,00 m³ (millenovecentosessanta/00 metri cubi), al fine della riduzione del rischio idraulico nella tratta d'alveo a ciò interessata così come precisamente riportato sugli elaborati progettuali agli atti, a firma dell'arch. Maurizio Grosso.

Visto che con nota in data 02.09.2020 prot. 41775/A1813B questo Settore in qualità di autorità idraulica competente sulla tratta di corso d'acqua in questione, ha ritenuto ammissibile la domanda ed avviato il procedimento ed ha provveduto a richiedere il parere di competenza alla Città Metropolitana di Torino e le pubblicazioni all'albo pretorio del Comune di Front (TO) ed al BUR.

Visto il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino con nota in data 03.09.2020 prot. 59829 e visto l'esito favorevole delle pubblicazioni all'albo pretorio del Comune di Front (TO) dal 02.09.2020 al 10.09.2020, dove non sono pervenute osservazioni/opposizioni di sorta, ed il parere favorevole del medesimo Comune.

Visto l'esito favorevole delle pubblicazioni del Rende Noto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37 in data 10.09.2020.

Considerato che l'Impresa GROSSO GIUSEPPE ROMUALDO, su richiesta di questo Settore con

nota in data 25.09.2020 prot. 45455, ha presentato nota datata 05.10.2020, acquisita il 06.10.2020 al prot. 47609, l'elenco targhe mezzi da impiegare per le lavorazioni, le ricevute dei versamenti a favore della Regione Piemonte del canone (pari a €4.312,00), delle spese per istruttoria (pari a €352,80), nonché la polizza fidejussoria costituente cauzione (per €254,80).

Richiamato il Disciplinare di Concessione del Settore scrivente rep. n. 1733 in data 07.10.2020, sottoscritto e regolarmente registrato a cura della dell'Impresa GROSSO GIUSEPPE ROMUALDO, all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Ciriè (TO) al n. 1111 serie 3 in data 13.10.2020.

Considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali e di tutto quanto precedentemente richiamato, l'esecuzione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e delle vigenti norme in materia di estrazioni in alveo e di demanio idrico.

Dando atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di Direttore ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.C.P. 2020/2022.

Si da atto che sono stati rispettati i tempi procedurali.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. n. 523/1904;
- visto il D.lgs. n. 112/1998;
- vista la L.R. n. 44/2000;
- vista la L.R. 23/2008;
- visto il DPCM del 24/05/2001 di approvazione del PAI;
- vista la Deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 9 del 05/04/2006;
- vista la D.G.R. n. 207-33394 del 05/12/1989;
- vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002;
- vista la D.G.R n. 21-1004 del 9.02.2015;

determina

1) Di approvare il Disciplinare di Concessione del Settore scrivente rep. n. 1733 in data 07.10.2020, sottoscritto e regolarmente registrato a cura della dell'Impresa GROSSO GIUSEPPE ROMUALDO, all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Ciriè (TO) al n. 1111 serie 3 in data 13.10.2020, recante tutte le condizioni cui è subordinata l'estrazione del litoide demaniale d'alveo del Torrente Malone alla confluenza con il Torrente Viana in Comune di Front (TO).

2) Di concedere all'Impresa GROSSO GIUSEPPE ROMUALDO ai fini idraulici, del demanio idrico ed erariali, l'estrazione e l'acquisizione di 1.960,00 m³ (millenovecentosessanta/00 metri cubi), di inerte d'alveo del Torrente Malone alla confluenza con il Torrente Viana in Comune di Front.

3) L'intervento dovrà essere eseguito conformemente agli elaborati progettuali approvati, nel rispetto delle condizioni sottoscritte sul Disciplinare di cui al precedente punto 1) facente parte integrante del presente atto.

4) Di stabilire che la presente concessione ha una durata massima di mesi 12 (dodici) a far data dal ricevimento della stessa.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

Visto di controllo ai sensi

PTCP 2020/2022

Misura 6.2.1

IL DIRETTORE

(Salvatore Martino FEMIA)

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Codice Fiscale n. 80087670016

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE DIFESA DEL SUOLO PROTEZIONE

CIVILE TRASPORTI LOGISTICA

SETTORE TECNICO REGIONALE AREA METROPOLITANA DI TORINO

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Rep. N° 1733 del 07.10.2020

L'anno duemilaventi nel mese di ottobre il giorno sette presso il Settore Tecnico Area Metropolitana di Torino con la presente scrittura privata tra:

il Responsabile del Settore Tecnico Area Metropolitana di Torino Elio dott. for. Pulzoni, in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale, Codice fiscale n. 80087670016, giusta D.G.R. n.31-4182 del 22/10/2001;

e

l'Impresa GROSSO GIUSEPPE ROMUALDO con sede in Busano (TO), Via XXV Aprile, 11 p.i. 00207880014;


si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata l'asportazione di materiale litoide per un volume complessivo di 1.960,00 m³ (millenovecentosessante metri cubi) depositato alla confluenza tra il torrente Viana ed il torrente Malone in Comune di Front (TO).

Art. 2

L'estrazione deve essere praticata in conformità a quanto rappresentato negli



elaborati tecnici redatti dall'arch. Maurizio Grosso per conto del Concessionario e presentati al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino. Detti elaborati formano parte integrante di questa concessione.

Art. 3

La zona di estrazione indicata negli elaborati grafici dovrà essere delimitata con solidi stabili e inamovibili tipo picchetti e/o pali di idonee dimensioni, prima di iniziare gli scavi. Ove, per qualsiasi motivo, detti picchetti e/o pali venissero asportati o danneggiati, dovranno essere tempestivamente sostituiti, a cura e spese del Concessionario. Detti picchetti dovranno consentire agli Enti competenti, i riscontri connessi con l'estrazione di cui al presente atto.

Art. 4

Si prescrive che gli scavi dovranno essere eseguiti in senso longitudinale, parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo, per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio acqueo verso riva. Gli scavi dovranno coinvolgere i deflussi a centro alveo, salvaguardando comunque un franco di almeno 50 cm al di sopra della quota di fondo alveo, come prescritto dalla Deliberazione del C.R. in data 28.02.1989, n. 1000-2838. In ogni caso gli scavi dovranno configurarsi nel pieno rispetto delle indicazioni di cui alle tavole grafiche allegate facenti parte integrante del presente disciplinare.

Art. 5

Rimane a carico del Concessionario l'onere della sicurezza idraulica del cantiere, quindi, i lavori dovranno essere eseguiti con le dovute cautele e sorveglianze del caso, anche acquisendo informazioni circa possibili innalzamenti dei livelli idrici, comunque senza produrre alcuna turbativa idraulica del corso d'acqua e senza causare pericoli per la pubblica incolumità, previa



apposizione di idonei cartelli segnaletici da collocare, a discrezione, cura e spese e sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario, nella zona dei lavori.

Durante le operazioni dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di sicurezza, di pesca, e di salvaguardia dall'inquinamento. Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, il concessionario ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed alla segnalazione all'Autorità di P.S. ed a questo Settore.

Art. 6

L'estrazione di materiale litoide dovrà essere eseguita in modo tale da non immettere in alveo materiali in sospensione di qualsiasi natura. Gli eventuali recuperi ittici, dovranno essere concordati direttamente dal Concessionario con l'Ufficio preposto della Città Metropolitana di Torino, con congruo anticipo prima dell'inizio lavori. Non dovrà essere utilizzato, a nessun titolo, per i lavori in oggetto, materiale esplosivo. Inoltre in fase operativa, relativamente al parere di compatibilità degli interventi proposti con le finalità di tutela della fauna acquatica, di cui all'art. 5 della D.G.R. 72-13725 del 29.03.2010 che "disciplina le modalità per la realizzazione di interventi in alveo ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", il Concessionario dovrà recepire le prescrizioni emesse dal competente Servizio di cui alla nota in data 03.09.2020 prot. 59829.

Art. 7

E' assolutamente vietata l'estrazione in luoghi diversi da quelli previsti nella presente autorizzazione. Non è consentito interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare l'estrazione. Sono vietati, in modo assoluto, depositi temporanei e/o permanenti in alveo dell'inerte estratto. Eventuale materiale d'alveo di scarto dovrà essere ivi sistemato e spianato al fine di non costituire



ostacolo al regolare deflusso delle acque. Il presente atto è soggetto a tutte le norme di legge vigenti e che saranno emanate in materia idraulica.

Art. 8

Per i lavori di estrazione è autorizzato l'impiego dei seguenti mezzi:

ESCAVATORE NEW HOLLAND 175

ESCAVATORE FIAT HITACHI 215

AUTOCARRO MERCEDES BENZ targa TO 14288W

AUTOCARRO MERCEDES BENZ targa DD 296 GX

I suddetti mezzi non potranno essere sostituiti, salvo esplicito assenso scritto di questo Settore ed inoltre, a termine dell'orario di lavoro, dovranno essere allontanati dall'alveo. Il Concessionario inoltre dovrà ottemperare alle vigenti disposizioni normative in materia di utilizzo "delle terre e rocce da scavo".

Art. 9

La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità. In particolare, su detto cartello devono figurare gli estremi della concessione, la ragione sociale dell'impresa, il quantitativo di materiale estraibile ed il tempo utile, orario compreso, per l'estrazione.

Art. 10

Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico le sole operazioni d'estrazione dovranno essere eseguite in 60 (sessante) giorni successivi, naturali e continui, computati, ex Art. 1187 del C.C., a decorrere dal loro inizio che verrà comunicato dal Direttore dei Lavori a seguito della ricezione della Determinazione Dirigenziale di approvazione e perfezionamento del presente atto, e verranno

comunque a scadere nel momento in cui sia stato prelevato l'intero quantitativo
assentito. L'estrazione potrà essere praticata solo tra le ore 7,00 e le ore 18,00
dei giorni validi, esclusi i giorni festivi. Eventuali sospensioni dell'attività estrattiva
dovranno essere segnalate immediatamente a questo Settore, salvo se dovute a
causa di forza maggiore, non daranno diritto a proroghe.

Art. 11

I lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà
pubbliche e/o private e in modo da non ledere i diritti altrui, effettuando, ove
necessario, adeguati ripristini. Il Concessionario esecutore è pertanto
responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o
terzi, per causa dei lavori ed è responsabile degli operai e dei mezzi usati ed è
tenuto ad eseguire a propria cura e spese, sotto comminatoria di esecuzione in
danno, tutti i lavori di ripristino che si rendessero necessari a giudizio di questo
Settore, in dipendenza dell'attività di estrazione. Lo stesso Concessionario terrà
in ogni caso sollevata ed indenne la Regione Piemonte ed i suoi funzionari da
qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenga danneggiato.

Art. 12

Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito, il Concessionario deve
sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo
Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità
estratta che come modalità esecutiva verificata e certificata dal Direttore dei
Lavori. I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio ed il
Concessionario dovrà mettere a disposizione il personale ed i mezzi
eventualmente occorrenti. Qualora si accerti l'avvenuta estrazione di quantitativi
superiori a quelli autorizzati, il Concessionario salvo ed impregiudicato ogni atto

di legge, è tenuto al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri. Ove il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino lo ritenga necessario, il Concessionario deve fornire a propria cura e spese ed entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, il rilievo plano-altimetrico dell'estrazione eseguita riferito a quello di progetto e redatto da tecnico abilitato. Riconosciuta la regolarità dei lavori di estrazione, il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino provvederà su istanza di parte allo svincolo del deposito cauzionale, costituito con polizza fidejussoria, di cui al successivo art. 15, dandone contestualmente notizia a quanti preposti alla vigilanza in materia di polizia idraulica o comunque interessati al fatto estrattivo.

Art. 13

La presente concessione non può essere ceduta a terzi, pena l'immediata nullità della stessa. Nessuna variante a quanto stabilito con questo disciplinare potrà essere apportata dal Concessionario esecutore, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca della presente concessione. Nel caso di accertata necessità idraulica, varianti potranno essere imposte da questo Settore, la presente concessione potrà inoltre essere sospesa, modificata od anche revocata, senza che per ciò il richiedente abbia diritto a compensi od indennizzi, fatto salvo il rimborso del canone erariale di concessione per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

Art. 14

La vigilanza sull'osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare di concessione spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui dovranno essere esibiti, a semplice richiesta, copia del presente atto e dei relativi elaborati tecnici pubblicati.

Art. 15

Per l'asportazione del materiale oggetto del presente disciplinare il Concessionario ha versato alla Regione Piemonte la somma di €. 4.312,00 (euro quattromilatrecentododici/00) a titolo di canone di concessione, la somma di €. 352,80 (euro trecentocinquantadue/80) quale corrispettivo delle spese di istruttoria e vigilanza ed, a garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto; il Concessionario ha altresì costituito polizza fidejussoria della somma di €. 254,80 (euro duecentocinquantadue/80) che potrà essere svincolata a seguito di esplicita richiesta del Concessionario stesso dopo la constatazione della regolarità dei lavori.

Art. 16

Il presente atto viene redatto in due originali in bollo, deve essere tempestivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e copia dell'originale registrato deve essere immediatamente trasmessa a questo Settore, il tutto a cura e spese del Concessionario, che qui sottoscrive, per il tramite del legale rappresentante, in segno di incondizionata accettazione .

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Torino, il 09.09.2020

IL CONCESSIONARIO

(Impresa ~~GROSSO GIUSEPPE ROMUALDO~~)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Elio dott. for. Pulzoni)



